



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 26 del 31/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TRIBUTO TARI ANNO 2022**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Motolese con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Pres.		Pres.
RUSCONI ANTONIO	SI	DELL'ORO ELENA	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	AG
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	SI
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	FRUSCA SARA	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
AMARETTI FEDERICO	SI		
Totale			16

L'Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta:

	Pres
Giuseppe Anghileri	AG

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 4 all'ordine del giorno sono 16.
Si dà atto che l'Assessore esterno Giuseppe Anghileri è assente.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede quindi la parola all'Assessore Martina Dell'oro la quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale, e dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art.1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità), è stata istituita in tutti comuni del territorio nazionale l'imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 1° gennaio 2014;

DATO ATTO:

- che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, che ha stabilito il differimento dal 31.12.2021 al 31.3.2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
- che l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25.2.2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31.5.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTA la Legge 27.12.2019 n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) il cui articolo 1 comma 738, ha abolito con decorrenza anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui i Rifiuti(TARI);

DATO ATTO CHE:

- il comma 683 dell'art.1 legge 27.12.2013, n.147, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 19 del 26.4.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022 diretto alla copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti, da cui scaturiscono le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per l'anno 2022;

CONSIDERATO che gli articoli 18 e 20 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti(TARI) prevedono che nella delibera che ne approva le tariffe siano determinati i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- per applicare tariffe conformi, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013;

- *il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;*
- *per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;*
- *per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;*
- *con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36;*
- *le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi;*
- *suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
- *determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;*
- *le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;*
- *i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati nella tabella tariffaria della presente deliberazione;*
- *per l'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;*
- *le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;*
- *la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;*
- *anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;*

DATO ATTO che:

- *per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD, così come individuato da DPR. n. 158/1999, mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è stabilito di variare i coefficienti relativi alle prime tre classi di utenza domestica, sempre nel rispetto del DPR n. 158/1999 e di mantenere al minimo il coefficiente di legge per la quarta, la quinta e la sesta classe di utenza domestica;*
- *per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo all'interno del quale operare la scelta: sono stati adottati coefficienti per la parte fissa (Kc) ridotti al minimo per 14 categorie e per la parte variabile (Kd) ridotti al minimo per 22 categorie, mentre per le categorie oggetto di variazione i coefficienti, nella maggior parte dei casi, sono rimasti comunque discostati dal limite massimo previsto dalla norma;*

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che:

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il D.L.n.16/2014 e s.m.i, ed in particolare l'art.1 che , al comma 683 recita :“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso...”;

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 15 e 15 ter del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge n.214/2011, così come modificati dall'art.15 bis del D.L. 30.4.2019 n.34 convertito dalla legge 28.6.2019 n.58 secondo il quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze(Dipartimento delle Finanze) entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, allo scopo di consentirne la pubblicazione entro il termine del successivo 28 ottobre, sul sito internet www.finanze.gov.it. Inoltre i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 655 della legge n. 147/2013, secondo il quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla L. 28.2.2008 n. 31;
- l'art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013, secondo il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;

DATO ATTO che con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 30.6.2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), in ragione delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 152/2006 (TUA);

DATO ATTO che con deliberazione n. 19 del 26.4.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022 diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti il quale prevede:

- che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2022, articolo 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 363/2021, previsto nella misura del 3,10% del Piano Finanziario TARI 2022, ammonta a complessivi €. 1.063.246,00 incremento ripartito tra gestore e Comune in proporzione all'incidenza dei costi MTR2, risultante in €. 951.128,00 di competenza del gestore ed in €. 112.118,00 di competenza del Comune;
- che il Pef finale 2022 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di € 1.063.246,00 di cui € 544.048,00 relativi ai costi variabili ed € 519.198,00 relativi ai costi fissi;
- che l'importo relativo ai costi fissi viene inoltre ridotto ai fini della determinazione del piano tariffario della componente inerente alle detrazioni di cui al comma 1.4 della DET n.2/DRIF/2021 ed ammontante ad € 4.843,00;
- che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, in attuazione dell'articolo 2 c. 17 della Legge n. 481/95 ammonta pertanto ad € 1.058.403,00;

DATO ATTO CHE:

- l'importo relativo ai costi fissi viene ulteriormente ridotto ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2022 di €. 32.000,00 coperti da contabilità generale ottenendo un totale finale pari ad €. 1.026.402,89 su cui determinare la TARI anno 2022;
- la ripartizione fra i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri precedentemente applicati, in base alla percentuale del gettito TARI 2022 aggiornato con le denunce Tari inserite in banca dati alla data del **11 aprile 2022**, è stata effettuata come segue:
 - **60%** a carico delle utenze domestiche;
 - **40%** a carico delle utenze non domestiche;

VISTI il prospetto allegato A) dove sono elencate le tariffe e i coefficienti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

RITENUTO indispensabile e opportuno procedere alla approvazione delle tariffe come da prospetto allegato;

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà garantito con l'emissione degli inviti di pagamento della Tassa Rifiuti e con gli eventuali successivi avvisi di accertamento e infine tramite ruolo coattivo a mezzo del concessionario per la riscossione;

RITENUTO di stabilire il versamento della Tari anno 2022 in due rate:

- 1^ rata in acconto entro il 30.9.2022;
- 2^ rata a Saldo entro il 30.12.2022;

DATO ATTO che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. *DI approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2022, oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, come risultanti dal prospetto allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*
3. *DI dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;*
4. *DI stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2022:
1^ rata in Acconto 30.9.2022;
2^ rata in Saldo 30.12.2022;*
5. *DI dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Lecco;*
6. *DI inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la successiva pubblicazione sull'apposito sito, ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del D.L. 6.12.2011 n.211 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n.214;*
7. *DI dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4) del D.Lgs.18.08.2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni.*

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro, il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Preso atto che non vi sono interventi o richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri comunali, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Risorse umane e Tributi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Sara Frusca, Guido Villa e Mauro Dell'Oro), espressi per alzata di mano da parte dei 16 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire la successiva approvazione del Bilancio di previsione, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi, Sara Frusca, Guido Villa e Mauro Dell'Oro) espressi per alzata di mano da parte dei 16 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che *“Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio)...”* si dà atto che sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione è riportata nell'allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Motolese

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse